

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI CAVASSO NUOVO**

-
RELAZIONE TECNICA

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- [Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie *"strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), *"circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi"* comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 27.10.2017	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SSMMII. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-MANTENIMENTO.	Mantenimento partecipazione in Sistema Ambiente Srl
Deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 05.09.2017	FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA DELLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL AI SENSI DELL'ART. 2501 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE	Di prendere atto della non adesione alla proposta di fusione
Deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 16.10.2017	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL EX ART. 02473 CC E 25 DELLO STATUTO DELLA MEDESIMA SOCIETA'	
Deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 12.03.2018	PRESA ATTO E RATIFICA RIPARTIZIONE QUOTE ATAP, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1761 DEL 22.09.2017 A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE.	Di prendere atto dell'avvenuta assegnazione al Comune di Cavasso Nuovo a seguito del subentro alla Provincia di Pordenone di n. 263 azioni di ATAP S.p.a.. Di rinviare ad un successivo atto ulteriori valutazioni e attività da intraprendere a tal riguardo.

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' ATAP spa

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito è riportata la scheda che riporta informazioni sulla partecipazione nella società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

SOCIETA'	ATAP SpA	
Attività svolta:	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico. Per il Comune di Cavasso Nuovo: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007)	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta principalmente da Comuni per il 93,755% del capitale; una quota pari a 0,059% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 6,186% è costituita da azioni proprie.	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	67.069.146 euro	
Quota del Comune:	0,144 %	
Valore della quota del Comune:	nominale:	21.566,00
	rapportata al patrimonio netto:	67.069.146
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Cavasso Nuovo: nessuno	
Compensi agli amministratori:	145.035 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti Di cui nominati dal Comune di Cavasso Nuovo: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	36.400 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	249 (dato al 31.12.2017)	
Costo del personale:	11.580.991 euro	
Valore della Produzione:	2017	29.409.919 euro
	2016	28.456.749 euro
	2015	29.686.436 euro
	media	29.182.701 euro
Risultato d'esercizio:	2017	3.229.191 euro
	2016	4.941.294 euro
	2015	6.622.136 euro
	2014	5.641.110 euro
	2013	6.486.181 euro
Partecipazioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATVO spa (in dismissione) 2. Autoservizi FVG spa - SAF 3. Azienda Provinciale Trasporti - APT spa 4. Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO 5. FORCS srl in liquidazione 6. Mobilità di Marca spa (in dismissione) 7. SIA-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a responsabilità limitata 8. STI-Servizi Trasporti Interegionali spa 9. STU MAKO' spa in liquidazione 10. TPL FVG scarl 	
Informazioni:	<p>Il Comune è divenuto titolare della partecipazione in ATAP in seguito alla liquidazione della Provincia di Pordenone ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("<i>approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone</i>").</p> <p>Con deliberazione n. 12 del 12.03.2018, il Consiglio comunale ha preso atto di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale sopra citata ovvero che il Comune di Cavasso Nuovo è subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone con una quota del 0,144 %.</p> <p>La società, nel corso dell'ultimo anno, ha dovuto fronteggiare dei contenziosi in relazione al diritto di prelazione all'acquisto delle azioni: in particolare, il socio privato Credit Agricole Friuladria, in data 11.10.2017, ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.</p>	

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società è coinvolta anche nella causa in materia di affidamento del contratto di trasporto pubblico locale della regione: essa partecipa infatti alla società consortile TPL FVG scrl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per Gennaio 2019.

Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

La società ha proceduto nel frattempo a distribuire utili e riserve: tenuto conto delle riserve disponibili costitutesi a seguito anche delle cessioni di partecipazioni da parte dell'ATAP, in data 26.1.2018 l'Assemblea Ordinaria dei soci ne ha deliberato infatti la distribuzione per un importo non superiore a 15 milioni di euro – ad esclusione delle azioni proprie.

In data 15.6.2018, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, ha deliberato la destinazione del risultato di esercizio per circa 3.113.000 euro a dividendi e per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Rispetto al valore di perizia predisposto al 30.09.2016, il valore di ATAP S.p.A. risulta diminuito per complessivi euro 22.512.872, ovvero per:

- euro 5.016.072, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 21.2.2017;
- euro 14.183.376, distribuzione riserve deliberate dall'Assemblea del 26.1.2018;
- euro 3.113.424, distribuzione risultato d'esercizio deliberato dall'assemblea del 15.6.2018.

ATAP SpA si configura attualmente pertanto come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0,059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186% di azioni proprie, con una mutata situazione di contesto rispetto a quella presente al momento del subentro del comune di Cavasso Nuovo adottato con DCC n. 12 del 12.03.2018; ha infatti

- mutata composizione del capitale;
- affrontato contenziosi in materia di diritto di prelazione;
- distribuito riserve e utili.

Inoltre, come sopra accennato, la società ATAP S.p.a. partecipa alla società consortile TPL FVG scrl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia – Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per Gennaio 2019.

Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che *"al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto*

pubblico locale dagli stessi possedute”; ed inoltre “al fine di perseguire un’efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell’intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall’art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento”.

Proposta di razionalizzazione della partecipazione in ATAP S.p.a.:

tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- la strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, è volta all’aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- ricorre la necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un’ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

Si propone comunque di mantenere la partecipazione in ATAP almeno fino alla definizione del ricorso pendente in sede giurisdizionale;

L’eventuale dismissione dovrà avvenire con successivo atto secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETA’ LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Premessa:

La società che all’inizio del 2017 gestiva il Servizio Idrico Integrato per 25 Comuni ricadenti nelle province di Venezia, Pordenone e Treviso e nelle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, per effetto della fusione per incorporazione della società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale a Brugnera (PN), società di gestione ricadente nell’Ambito amministrato dalla Consulta d’Ambito ATO Occidentale di Pordenone, avvenuta con efficacia dal 15/12/2017, ha ampliato il territorio gestito ad ulteriori 16 Comuni ricadenti tutti nella provincia di Pordenone. Dal 15/12/2017 quindi la società gestisce 41 Comuni.

L’attività è stata svolta nel 2017 a favore degli utenti dei Comuni azionisti per effetto dell’affidamento provvisorio della gestione del servizio deliberato dall’Assemblea della Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale “Lemene”, il 19/12/2016 con Deliberazione n. 23 sino al 31/12/2017.

Poiché però la medesima Consulta nella suddetta Assemblea aveva anche deliberato “di confermare l’affidamento provvisorio della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Interregionale ‘Lemene’ alla società in house providing LTA S.p.A., nelle more del termine previsto dalla L.R. FVG n.5/2016 per la stipula dell’accordo/intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto di cui alle premesse, e, comunque, fino al 31.12.2017”, si ricorda che il 30 ottobre 2017 l’intesa citata è stata sottoscritta dalle due Regioni permettendo sia il perfezionamento dell’operazione di fusione che era in corso tra LTA e Sistema Ambiente che il riallineamento dell’affidamento a LTA per i 25 Comuni originari al 30/06/2039, cosa che è avvenuta con la delibera della CATOI n. 23 del 19/12/2017.

Dal 15/12/2017 al 31/12/2017 quindi la società ha gestito il nucleo originario dei 25 Comuni per effetto della proroga deliberata dalla CATOI il 19/12/2016 ed i 16 Comuni ricadenti nel bacino tariffario di Sistema Ambiente in forza dell’affidamento a questa attribuito sino al 30/06/2039 e dal 2018, per i Comuni originari per effetto del riallineamento dell’affidamento.

La suddetta fusione sotto il profilo operativo ha già visto l’avvio dei processi di armonizzazione delle procedure interne delle due società, delle rispettive funzioni al fine della razionalizzazione dell’organizzazione, della concreta realizzazione delle economie di scala attese oltreché del miglioramento dell’efficienza di alcuni processi.

A seguito di tale fusione inoltre il capitale sociale di LTA è aumentato da € 15.000.000 agli attuali € 18.000.000.

SOCIETA'	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	
Attività svolta:	gestore del servizio idrico integrato	
Capitale sociale:	18.000.000,00 euro	
Patrimonio netto:	47.970.888 euro	
Quota del Comune di Cavasso Nuovo	0,135 %	
Valore della quota del Comune di Cavasso Nuovo:	nominale:	24.381,00 euro
	Rapportata al patrimonio netto:	47.970.888 euro
Numero di amministratori:	n. 5	
Compensi agli amministratori:	79.099 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	n. 3 membri	
Compensi all'organo di controllo:	33.124 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	n. 166	
Costo del personale:	non disp.	
Valore della Produzione	2017	33.594.048 euro
	2016	22.505.840 euro
	2015	23.182.465 euro
	media	26.427.451 euro
Risultato d'esercizio:	2017	2.236.705 euro
	2016	1.515.748 euro
	2015	1.088.809 euro
	2014	135.124 euro
Partecipazioni:	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione azionaria 1,35% Società consortile Vivereacqua Scarl • n. 30 azioni di Banca San Biagio del Veneto Orientale del valore di Euro 1.233,00 • n. 25 azioni della Banca di Credito Cooperativo Pordenone del valore di Euro 600 • n. 2 azioni di Friulovest Banca del valore di Euro 200,00 	
Informazioni:		
Livenza Tagliamento Acque Spa subentra per fusione alla Società Sistema Ambiente Srl -----		
Proposta di razionalizzazione:		
<p>Con riferimento alla suddetta operazione straordinaria il Comune Cavasso Nuovo (PN), Comune azionista di LTA e i Comuni di Fiume Veneto (PN), Fontanafredda (PN) e Cordenons (PN), Comuni soci di Sistema Ambiente S.r.l., nelle rispettive Assemblee sociali (deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 05/09/2017) hanno votato contro la fusione proposta e hanno quindi successivamente notificato alle rispettive società di riferimento il loro recesso ex art. 2473 cod. civ.. Tutto ciò con l'obiettivo di creare il presupposto per il cambiamento del Gestore attuale.</p> <p>Successivamente con deliberazione n. 45 del 16.10.2018 il Comune di Cavasso Nuovo ha deliberato il recesso dalla Società Sistema Ambiente Srl con sede in Brugnera;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha promosso ricorso al T.A.R per il Friuli Venezia Giulia, notificato in data 24.11.2017 con n. prot. n. 5364, contro il Comune di Cavasso Nuovo e nei confronti di Hydrogea S.p.A., Livenza Tagliamento Acque Spa S.r.l, Consulta d'Ambito (C.A.T.O.) Occidentale; Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (C.A.T.O.I.) "Lemene", Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto per l'annullamento: 		

- della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 05.09.2017 ad oggetto "Fusione per incorporazione in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. della società Sistema Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile;
 - della deliberazione del C.C di Cavasso Nuovo n. 45 del 16.10.2017 ad oggetto: "Esercizio dei diritti di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl Ex art. 02473 cc e 25 dello Statuto della medesima società;
 - della nota dd. 16.10.2017 del Sindaco del Comune di Cavasso Nuovo, ad oggetto: "Dichiarazione di recesso dalla società Sistema Ambiente Srl ex art. 2473 cod. civ";
 - di tutti gli atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e conseguenti.
- Il TAR Friuli Venezia Giulia in data 21/02/2018 ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Cassazione a Sezioni Unite, sull'eccezione di competenza giurisdizionale sollevata, che ad oggi è ancora pendente.

Si rileva che la procedura di recesso e dismissione della società Livenza Tagliamento Acque SpA, non si è ancora conclusa in attesa del giudizio di merito dei Giudice Amministrativo;

Dato che è previsto il recesso dalla società LTA spa, conseguentemente cesseranno anche tutte le partecipazioni indirette correlate.

Si rileva, in ogni caso, che essendo LTA S.p.A una società in House e quindi soggetta a controllo analogo tramite l'assemblea di coordinamento intercomunale, la linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni indirette, da adottare e da rendere nota agli organi societari, potrà essere assunta solo in tale sede.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANON EMANUELE

CODICE FISCALE: ZNNMNL62T25E889P

DATA FIRMA: 02/01/2019 14:26:24

IMPRONTA: 13B6251C0A1A17905FE126126E2B778EFBF8164E91E0E230F16686C8D4C7538B
FBF8164E91E0E230F16686C8D4C7538B399807DA23D3066215959F4560E22571
399807DA23D3066215959F4560E225719CCFB8975C105BC624767209F6EC8159
9CCFB8975C105BC624767209F6EC8159732A8FA7A32126C1BCE213CA4F065D14

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 02/01/2019 14:27:37

IMPRONTA: B6FBA61672A26F1E1F4ADA2D83D50AC9CD2B0C631E3D12DFC90E84DC69C0E186
CD2B0C631E3D12DFC90E84DC69C0E186657693972CDE56E241C75B913E3FE2F4
657693972CDE56E241C75B913E3FE2F4A04F017614FF2E9F6B16B006F1CEB4F1
A04F017614FF2E9F6B16B006F1CEB4F136AD635A47EA03AECB92B9BB15BE2423